



**Fondo Nazionale Pensione Complementare**  
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI

Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)

Agli Associati/alle Aziende/alle Parti istitutive

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA  
Milano, 07 maggio 2008  
Prot.: mml 34/08

**Oggetto: Circolare 03/2008 Intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS per i contributi non versati ai Fondi Pensione da Aziende inadempienti e sottoposte a procedure concorsuali; Circolare INPS n. 23 del 22/02/2008**

L'INPS ha emanato la circolare in oggetto. Riteniamo utile illustrare alcuni contenuti essenziali della circolare medesima, rinviando alla lettura del testo completo (vedi allegato) per tutti gli aspetti operativi e per gli approfondimenti del caso.

### **1. – Il Fondo di Garanzia**

L'art. 5 del d.lgs. 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

### **2. – I soggetti assicurati legittimati a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia**

Fermo restando che i fondi pensione negoziali non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di Garanzia (di seguito: FONDO) l'integrazione dei contributi, i soggetti assicurati sono:

I. lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad un fondo pensione negoziale iscritto nell'apposito albo tenuto dalla COVIP;

II. ipotesi di decesso dei soggetti individuati *sub i)* in epoca antecedente la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica: la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'AGO alla pensione indiretta, semprechè siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.

III. ipotesi di decesso dei soggetti individuati *sub i)* che siano titolari di una prestazione pensionistica: la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'AGO alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni.

### **3. – Le prestazioni garantite dal Fondo di Garanzia**

L'ambito di applicazione dell'intervento del FONDO è circoscritto alle contribuzioni dovute a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, con conseguente esclusione delle contribuzioni eventualmente dovute per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

Ciò premesso, si precisa che il FONDO garantisce le tipologie di contribuzione di seguito elencate:

- a) contributo del datore di lavoro;
- b) contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
- c) quota di TFR conferita al fondo pensione che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.

Viene esclusa la corresponsione, da parte del FONDO, degli interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi pensione e di ogni altro onere accessorio. Tuttavia, al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il FONDO provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR.

Viene esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal FONDO.

#### **4. – Procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del Fondo di Garanzia**

- 1) fallimento;
- 2) concordato preventivo (con riferimento a tale tipologia di procedura, viene precisato che sono soggetti al concorso soltanto i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura: conseguentemente, il FONDO potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a periodi precedenti la data del predetto decreto);
- 3) liquidazione coatta amministrativa;
- 4) amministrazione straordinaria;
- 5) qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 1 della Legge Fallimentare, il FONDO potrà intervenire previo esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.

#### **5. – Presupposti principali per l'intervento del Fondo di Garanzia**

Per l'intervento del FONDO di Garanzia INPS sono necessari i seguenti presupposti:

- 1) **iscrizione ad un Fondo** di previdenza complementare al momento di presentazione della domanda;
- 2) **cessazione del rapporto di lavoro.**

Cordiali saluti,

Il Direttore generale  
responsabile del Fondo  
(dr. Massimo Malavasi)

